soccupazione a norma dell'articolo 2 non è stata fornita, sicché tali casi non possono essere presi in considerazione ;

b) le operazioni effettuate per alcuni lavoratori consistevano in esami attitudinali e non potevano quindi essere considerate come operazioni di rieducazione professionale a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 9 ; il numero di tali casi, la cui percentuale (1,42) è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nella parte ricevibile delle domande a un importo di DM 19.899,66, che non può quindi essere presa in considerazione ;

considerando conseguentemente che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », previa detrazione di un importo complessivo di DM 21.428,02 (DM 346,88 + DM 1.181,48 + DM 19.899,66) e che l'importo del contributo che il Fondo dovrà concedere è di DM 1.401.731,46 — DM 21.428,02 pari a DM 1.380.303,44,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », organismo che figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 17 luglio 1962 al 30 settembre 1963 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a DM 1.380.303,44. L'eccedenza delle richieste non è conforme alle suddette disposizioni.

Articolo 2

Conseguentemente, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore dell'organismo summenzionato è fissato a DM 1.380.303,44 (pari a circa 345.076 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dalle « Landesversicherungsanstalten (LVA) »

(Fascicoli FSE nn. 3112 b, 4031 a, 4075, 6517, 6578, 6587, 6614)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste dell'11 dicembre 1963, del 16 giugno e del 10 dicembre 1964, del 15 giugno, del 14 e del 23 dicembre 1965, nonché dell'8 giugno 1966, presentate dalla Repubblica federale di Germania per ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

spese concernenti operazioni di rieducazione professionale pari a un importo complessivo di DM 18.586.151,93, importo rettificato dal governo richiedente a DM 18.653.192,34,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

visto il parere del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1967,

considerando che le richieste summenzionate riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale che sono state effettuate sotto la responsabilità e a spese delle « Landesversicherunganstalten (LVA) » qui appresso elencate e che appartengono al gruppo delle « Landesversicherungsanstalten » che figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento :

Ente	Importo richiesto
LVA Baden	DM 700.897,96
LVA Berlin	DM 301.655,77
LVA Braunschweig	DM 398.974,13
LVA Hamburg	DM 1.582.324,19
LVA Hannover	DM 2.277.853,53
LVA Hessen	DM 1.202.706,91
LVA Niederbayern-Oberpfalz	DM 281.878,25
LVA Oberbayern	DM 399.072,63
LVA Ober- und Mittelfranken	DM 492.556,03
LVA Oldenburg-Bremen	DM 1.115.083,82
LVA Rheinland-Pfalz	DM 1.537.882,04
LVA Rheinprovinz	DM 2.308.824,04
LVA Saarland	DM 381.176,27
LVA Schleswig-Holstein	DM 1.263.948,16
LVA Schwaben	DM 102.307,12
LVA Unterfranken	DM 196.273,22
LVA Westfalen	DM 3.097.760,00
LVA Württemberg	DM 1.012.018,27

considerando che tali richieste, che contengono le indicazione prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni effettuate nel periodo dal 30 aprile 1962 al 31 dicembre 1964 incluso, sono state debitamente presentate entro i termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili è risultato che tali domande soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente, con riserva però di quanto segue :

a) talune spese sono state incluse indebitamente nell'importo complessivo delle spese effettuate in seguito ad errate interpretazioni dell'articolo 5 del regolamento n. 9, somme che devono quindi essere detratte dall'importo totale richiesto ;

b) un certo numero di lavoratori non soddisfano a tutte le condizioni degli articoli 1 e 4 del regolamento n. 9, sia che tali lavoratori esercitassero, dopo la loro rieducazione, un'attività che comporta l'esercizio dei pubblici poteri a norma del secondo capoverso dell'articolo 1, sia che essi non avessero esercitato, all'interno della Comunità, un'attività produttiva subordinata, nella professione per la quale essi sono stati rieducati, per un periodo di almeno 6 mesi durante i 12 mesi successivi alla fine del periodo di rieducazione, conformemente all'articolo 4 ; i casi di tali lavoratori non possono quindi essere oggetto del contributo del Fondo ;

c) d'altra parte, in alcune richieste le spese sono state calcolate secondo un metodo che si allontana da quello prescritto all'articolo 5 del regolamento n. 9 ; tuttavia, nelle condizioni particolari riferentesi a tali richieste, tale metodo può essere considerato plausibile, nella fattispecie, dato che dalla verifica è risultato che gli importi dei contributi richiesti, calcolati secondo tale metodo, non superano mai il limite del 50 % delle spese globali realmente sostenute, limite previsto all'articolo 1 del regolamento n. 9, e che le spese sostenute rientrano nei casi previsti all'articolo 5 del suddetto regolamento ;

considerando che le somme di cui al precedente punto a), nonché quelle corrispondenti ai casi menzionati al punto b) che non possono essere oggetto del contributo del Fondo, sono state determinate in funzione dei risultati delle verifiche effettuate per sondaggio conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, e che esse ammontano in totale a un importo complessivo di DM 161.123,31, ripartito fra gli organismi interessati come risulta nella tabella allegata alla presente decisione ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo deve essere riconosciuto per le spese effettuate dalle varie « Landesversicherungsanstalten », previa detrazione di un importo complessivo di DM 161.123,31 e che l'importo totale del contributo che il Fondo dovrà concedere ammonta quindi a DM 18.653.192,34 — DM 161.123,31 pari a DM 18.492.069,03 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con parere in data 20 novembre 1967, è giunto a identiche conclusioni per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per spese effettuate dalle « Landesversicherungsanstal-

(1) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

ten », che appartengono al gruppo delle « Landesversicherungsanstalten » che figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico contemplato all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 30 aprile 1962 al 31 dicembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a DM 18.492.069,03. L'eccedenza delle richieste non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Conseguentemente, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore degli enti qui appresso elencati è fissato a DM 18.492.069,03 (pari a circa 4.623.017 unità di conto), ripartiti come segue :

Ente	Contributo concesso
LVA Baden	DM 700.897,96
LVA Berlin	DM 301.655,77
LVA Braunschweig	DM 388.174,85
LVA Hamburg	DM 1.548.265,73
LVA Hannover	DM 2.247.102,51
LVA Hessen	DM 1.202.706,91
LVA Niederbayern-Oberpfalz	DM 281.878,25
LVA Oberbayern	DM 399.072,63
LVA Ober- und Mittelfranken	DM 474.824,01
LVA Oldenburg-Bremen	DM 1.115.083,82
LVA Rheinland-Pfalz	DM 1.537.882,04
LVA Rheinprovinz	DM 2.308.824,04
LVA Saarland	DM 374.696,27
LVA Schleswig-Holstein	DM 1.221.732,29
LVA Schwaben	DM 102.307,12
LVA Unterfranken	DM 196.273,22
LVA Westfalen	DM 3.097.760,00
LVA Württemberg	DM 992.931,61

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO

Landesversicherungsanstalt	Importo richiesto previa rettifica da parte dello Stato richiedente (in DM)	Importo previa detrazione corrispondente a errata interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9		Importo previa detrazione corrispondente ai casi di lavoratori e alle operazioni che non soddisfano alle condizioni fissate dal regolamento n. 9			Totale delle detrazioni (col. 4 + 7) (in DM)
		in % (1)	in cifre assolute (in DM)	motiv. giuridica (2)	in % (1)	in cifre assolute (in DM)	
1	2	3	4	5	6	7	8
a) LVA Braunschweig	398.974,13	2,70	10.799,28				10.799,28
b) LVA Hamburg	1.582.324,19	0,44	6.842,48	c)	1,72	27.215,98	34.058,46
c) LVA Hannover	2.277.853,53			a)	1,35	30.751,02	30.751,02
d) LVA Ober- und Mittelfranken	492.556,03	3,60	17.732,02				17.732,02
e) LVA Saarland	381.176,27	1,70	6.480,—				6.480,—
f) LVA Schleswig-Holstein	1.263.948,16	3,34	42.215,87				42.215,87
g) LVA Württemberg	1.012.018,27			b)	1,89	19.086,66	19.086,66
						Importo complessivo	161.123,31

(1) Percentuale determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio delle richieste in oggetto.
(2) Indicata da : a) lavoratore che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri (art. 1 del regolamento n. 9) ;
b) lavoratore reimpiegato in una professione indipendente (art. 4 del regolamento n. 9) ;
c) lavoratore non reimpiegato all'interno della Comunità (art. 4 del regolamento n. 9).